

## **AVV. ENRICO ANTONIO CLEOPAZZO**

Via Roma 35 – 33085 Maniago (PN)

tel 0427.731524 - fax 0427.72722

e-mail: avv.cleopazzo@virgilio.it

pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it

### **NOTA ESPLICATIVA SUL RICORSO AVVERSO IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI**

#### **1 QUADRO NORMATIVO**

Come noto, la Legge Fornero (DL 201/2011) aveva stabilito che per tutte le pensioni superiori al triplo del minimo (€ 1.405,05) venisse bloccata, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica prevista dalla legge 448/1998.

Spero che un esempio serva a chiarire la portata di questa norma:

Il pensionato Tizio gode, nel 2011, di una pensione di 100. In base alla norma sulla rivalutazione automatica, nel 2012 avrebbe dovuto percepire, per esempio, 102 (ovvero 100 + 2 di rivalutazione); nel 2013 avrebbe dovuto percepire 104,5 (ovvero 102 + 2,5 di rivalutazione su 102). Invece, col blocco della rivalutazione, non solo per il 2012 ed il 2013 ha continuato a percepire 100 ma la rivalutazione dal 2014 in poi è stata calcolata su 100 e non su 104,5.

Con sentenza n. 70/2015 del 30 aprile 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione. In base a questa declaratoria il Governo avrebbe dovuto provvedere a ricostruire le pensioni applicando non solo la maggiorazione per il 2012 ed il 2013 ma anche rivalutando, consequenzialmente, il trattamento pensionistico degli anni successivi.

Il Governo Renzi, invece, con D.L. 21.05.2015, n.65, ha stabilito che la rivalutazione debba avvenire non per tutte le pensioni in maniera totale ma in maniera inversamente proporzionale all'importo del trattamento pensionistico: In sintesi, ciò comporta che la rivalutazione avverrà:

- nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici di importo

## **AVV. ENRICO ANTONIO CLEOPAZZO**

Via Roma 35 – 33085 Maniago (PN)

tel 0427.731524 - fax 0427.72722

e-mail: avv.cleopazzo@virgilio.it

pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it

complessivo non superiore a tre volte il minimo I.N.P.S. ovvero ad € 1.405,05;

- nella misura del 40%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra tre e quattro volte il minimo I.N.P.S. ovvero da € 1.405,05 ad € 1.873,40;
- nella misura del 20%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra quattro e cinque volte il minimo I.N.P.S. ovvero da €. 1873,40 a 2.341,75;
- nella misura del 10%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra cinque e sei volte il minimo I.N.P.S. ovvero a € 2.341,75 ad € 2.810,10
- nessuna rivalutazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a sei volte il minimo I.N.P.S.;
- per il 2014 e il 2015, gli importi corrisposti come sopra vengono incrementati del 20% e, per il 2016, del 50%.

Ai sensi del comma 3 dell'art.1 del D.L. n.65/2015 "*Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015*".

Gli incrementi sopra indicati determineranno gli importi mensili delle pensioni sui quali saranno poi (ri-) calcolate le percentuali di perequazione stabilite (e applicate) per il 2014, 2015 e 2016.

Tradotto in vil denaro, un pensionato, titolare di trattamento di quiescenza pari ad €.1.600,00 lordi circa, ovvero a 3,5 volte il trattamento minimo I.N.P.S., dovrebbe ricevere, a titolo di arretrati di rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (primi otto mesi), l'importo complessivo di €.3.700,00 circa, mentre, per effetto del meccanismo introdotto dal D.L. n.65/2015, gli verranno corrisposti, *una tantum, circa € 700,00*. Chiaramente la "perdita" sarà tanto maggiore quanto più alta è la pensione goduta.

## **AVV. ENRICO ANTONIO CLEOPAZZO**

Via Roma 35 – 33085 Maniago (PN)

tel 0427.731524 - fax 0427.72722

e-mail: avv.cleopazzo@virgilio.it

pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it

### **2. CHI PUO' RICORRERE**

Possono far ricorso i titolari di trattamento pensionistico INPS (quindi non solo i militari) che fossero già in quiescenza alla data del 31.12.2011.

### **3. MODALITA' PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI**

E' necessario che l'interessato spedisca all'Ufficio INPS che gestisce la sua posizione pensionistica, con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'allegata richiesta (all. 2) di ricostituzione della pensione e di rimborso degli arretrati in applicazione del disposto della sopra citata sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Se l'INPS non provvede o non risponde (come probabilmente succederà) significa che sta applicando il silenzio rigetto (art. 7 della L. 533/73) per cui, trascorsi 120 giorni dall'istanza, si potrà proporre ricorso, col patrocinio di un avvocato, alla Corte dei Conti.

Se è già stata inviata un'istanza all'INPS non è necessario rinnovarla.

Il costo del ricorso è di € 50,00 per i soci A.N.G.E.T. e di 70,00 per i non soci. La quota di adesione al ricorso collettivo comprende tutta l'attività relativa alla presentazione ed alla trattazione del ricorso fino all'emissione della sentenza e potrà essermi versata mediante bonifico al seguente IBAN: IT29 U063 4012 5001 0000 0006 480.

Per poter aderire al ricorso è necessario che ogni ricorrente mi faccia avere i seguenti documenti:

- una copia della lettera in allegato 2 che avrà inviato all'INPS e la ricevuta della relativa raccomandata;

## **AVV. ENRICO ANTONIO CLEOPAZZO**

Via Roma 35 – 33085 Maniago (PN)

tel 0427.731524 - fax 0427.72722

e-mail: avv.cleopazzo@virgilio.it

pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it

- la procura di cui all'allegato 3, compilata in ogni sua parte e firmata;
- l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 4 firmata in calce;
- la scheda notizie di cui all'allegato 5 compilata in ogni sua parte e firmata;
- una copia della carta di identità e del codice fiscale;
- una copia del cedolino di pensione relativo ai mesi di maggio, agosto e settembre 2015; per ottenerli bisogna accedere al sito dell'INPS, mediante accesso con pin, e seguire la seguente percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) > servizi on line > accedi ai servizi > servizi per il cittadino (inserire codice fiscale e PIN) > fascicolo previdenziale del cittadino > prestazioni > pagamenti > 2015 pensione > rata 05, 08, 09 (posizionando il cursore sul fondo della pagina, è possibile scaricare i files in formato PDF);
- una copia della comunicazione inviata dall'I.N.P.S. a gennaio 2012 (se presente) e a gennaio 2013 (se presente) e dei cedolini di pensione relativi ai mesi novembre 2011, gennaio 2012 e gennaio 2013. Per chi è munito delle credenziali d'accesso i documenti sono recuperabili sul sito dell'INPS , seguendo il seguente percorso:  
[www.inps.it](http://www.inps.it) > servizi on line > accedi ai servizi > servizi per il cittadino (inserire codice fiscale e PIN ) > fascicolo previdenziale del cittadino > modelli > certificato OBIS M anno 2012 e certificato OBIS M anno 2013 (posizionando il cursore sul fondo della pagina, è possibile scaricare i files in formato PDF ) a gennaio 2013, in uno con il cedolino relativo al mese (scaricabile dal sito dell'INPS, mediante accesso con pin);
- una copia del decreto/provvedimento di collocamento in pensione o di documento equivalente dal quale risulti il collocamento a riposo e la relativa data;
- una copia dell'eventuale risposta ricevuta dall'I.N.P.S. in relazione all'istanza presentata.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordialità.

avv. Enrico Antonio Cleopazzo